

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria della Centrale di sollevamento Uta Nord – linea di alimentazione per il sistema Cixerri–Punta Gennarta" aggiudicati al Raggruppamento Sarroch Granulati S.r.l. – Castiglioni S.r.l. - Contratto rogito notaio Lehmann repertorio n. 14084 del 29.01.2010 - Conferimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari dell'incarico di agire in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente

L'anno 2012, il giorno 13, del mese di marzo nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18/8/2011 e successivo decreto del Presidente della Regione n. 96 del 7 settembre 2011;

Vista la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm. con la quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna (Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna;

Vista la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

Vista la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

Vista la L.R. 13.11.1998, n° 31 di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.;

Vista la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale;

Vista la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

Vista la Delibera CdA dell'Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa, la dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale", successivamente integrata e parzialmente modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 dell'11.12.2009;

Vista la Delibera CdA n. 57/09 del 28.07.2009 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 agosto 2009 e per un quinquennio;

Vista la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio;

Viste le delibere dalla n. 66 alla n. 69 e dalla n. 72 alla n. 74 del 29 ottobre 2008, e n. 22 del 23.03.2009 con le quali il CdA ha attribuito ai dipendenti di categoria D, le funzioni temporanee di Direttore di Servizio, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della L.R. 4 maggio 2006 n. 4 e successive modifiche, sino alla scadenza del 31.7.2009, prorogata sino al 31.7.2011 con delibera CdA n. 58/09 del 28.7.2009, successivamente prorogata al 31.10.2012 con la Delibera CdA n. 52/10 del 28.09.2010;

Vista la delibera del CdA N. 10/11 del 4.2.2011 concernente "Approvazione bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013" resa esecutiva dalla G.R. con delibera n. 16/4 del 29.3.2011, esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale (con la stessa delibera la G.R. ha chiesto di provvedere ad adeguare alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e di personale e di ripresentare, per l'approvazione, il bilancio pluriennale, con l'adeguamento degli stanziamenti 2012 e 2013 alle entrate effettive);

Vista la delibera del CdA n. 26/11 del 5.04.2011 concernente " Approvazione 1° variazione e storno del Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2012-2013" relativamente alla quale la G.R., con delibera n. 28/59 del 24.06.2011, ha rilasciato il nulla osta per l'immediata esecutività, limitatamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2011, subordinatamente all'effettuazione di alcune riduzioni di spesa (si veda la Determinazione del D.G. n. 631 del 4.07.2011).

Visto l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale;

Dato atto che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Roberto Silvano;

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Segue Deliberazione n° 22 del 13 MAR 2012

Visti la delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente;
Vista la delibera C.S. n. 1/11 del 14.09.2011, concernente "Approvazione seconda variazione e storno bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2012-2013", integrata dalla delibera n. 3/11 del 19.09.2011, rese immediatamente esecutive dalla G.R. con delibera n. 41/10 del 13.10.2011;
Vista la Delibera del C.S. n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche; - Direttore del Servizio Gestione Sud; - Staff della Direzione Generale, art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998;
Viste le delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012;
Vista la delibera del C.S. n. 4 del 13 gennaio 2012 avente come oggetto: "Approvazione 2 dodicesimi del Bilancio 2012 per i primi due mesi di gennaio e febbraio", resa esecutiva per decorrenza dei termini il 14 febbraio 2012;
Vista la delibera n. 19 del 20 febbraio 2012 con cui sono state attribuite le funzioni temporanee di direttore del Servizio Affari Generali a funzionario di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 20 febbraio 2012;

Vista la proposta del Servizio Affari Generali e della Direzione Generale di adozione della presente deliberazione;


Vista la relazione del Servizio Progetti e Costruzioni del 13.02.2012 (**all. 1**), alla quale si rinvia per la ricostruzione dei fatti di causa;

Rilevato:

- che con determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 177 del 14.03.2011, l'Ente ha disposto la risoluzione del contratto d'appalto in oggetto, a seguito del venir meno del presupposto essenziale per l'esecuzione dei lavori quale la mancanza di qualificazione in capo alla mandante Castiglioni S.r.l., determinazione la cui legittimità è stata recentemente affermata dal T.A.R. Sardegna con sentenza n. 52 del 24.01.2012;
- che a seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale, con nota prot. Enas n. 3413 del 16.03.2011, il Responsabile del Procedimento ha disposto, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 163/06, che il Direttore dei Lavori curasse la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, a tal fine convocando il Rappresentante del Raggruppamento aggiudicatario per il giorno 06.04.2011 per l'avvio in contraddittorio delle procedure di verifica a tal uopo necessarie;
- in riscontro alla nota sopracitata, l'Appaltatore ha comunicato, con nota del 16.03.2011 prot. Enas 3446 del 21.03.2011, di non accettare e non permettere "l'effettuazione di alcuno stato di consistenza", di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis presso il Tribunale Civile di Cagliari e, "nelle more dell'espletamento della CTU" ha diffidato l'Ente "dall'accedere al cantiere e/o alterare lo stato dei luoghi", precisando "che il cantiere resta nel possesso dello scrivente";
- in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il giorno 06.04.2011 si è recato sul luogo dei lavori in oggetto dove, alla presenza di due testimoni, ha accertato l'assenza dell'Appaltatore e l'impossibilità di procedere alla verifica dello stato di consistenza all'interno della centrale, in quanto il cancello d'ingresso al piazzale, al pari delle porte di accesso ai diversi locali dell'edificio, risultavano chiusi e non poteva procedere alla loro apertura, non essendo in possesso delle relative chiavi, che risultavano in mano alla sola Impresa Appaltatrice;
- che pertanto, in tale circostanza, il Direttore dei Lavori si è limitato ad accertare, come risulta dal relativo verbale del 06.04.2011, lo stato dei soli lavori realizzati esternamente alla centrale e quindi accessibili, senza rilevare peraltro alcuna variazione rispetto alla situazione rilevata nel precedente verbale di verifica, redatto dallo stesso in data 28.01.2011, ex art. 136 del D.Lgs 163/2006;

Preso atto che, essendo stato nel frattempo notificato ricorso per accertamento tecnico preventivo, l'Ente ha ritenuto opportuno non ricorrere all'intervento dell'Autorità Giudiziaria al fine di poter accedere al cantiere, in modo da non interferire con l'attività del CTU;

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Viste:

- la nota trasmessa via fax in data 17.01.2012, con la quale il sig. Sergio Piscedda, Amministratore Unico della Sarroch Granulati s.r.l., ha comunicato l'avvenuta conclusione degli accertamenti peritali da parte del CTU nonché il proprio intendimento di "non anticipare ulteriori costi di guardiania e polizze assicurative" a tutt'oggi sostenuti e di voler "ritirare i box, gli allestimenti e le attrezzature presenti nella centrale entro il 20.01.2012", data a partire dalla quale avrebbe provveduto a restituire all'Ente la custodia della centrale;
- le denunce (allegate alla succitata nota) che, a seguito di furti e danneggiamenti verificatisi nella notte tra il 13 e 14 gennaio 2012 presso la centrale medesima, sono state presentate in data 16.01.2012 dal sig. Piscedda sia alla Stazione dei Carabinieri di Decimomannu che agli Istituti Assicurativi ERGO di Milano ed UNIPOL, denunce nelle quali il medesimo ha dichiarato di detenere la custodia e la responsabilità del cantiere "regolarmente recintato e soggetto a periodiche ispezioni da parte della Vigilanza Sardegna";

Considerato che in data 19.01.2012 la società Sarroch Granulati s.r.l. ha ritirato i box, gli allestimenti e le attrezzature presenti nell'area della centrale

Viste:

- la nota prot. Enas n. 717 del 20.01.2012 con la quale il Responsabile del Procedimento ha fissato per il giorno 25.01.2012 una nuova convocazione dei soggetti coinvolti, finalizzata alle verifiche di cui all'art. 138 del D.Lgs. 163/06, chiedendo altresì la presenza del CTU, per avere conferma dell'effettiva ultimazione dei propri accertamenti;
- la nota trasmessa via fax in data 23.01.2012, con la quale la Cooperativa Vigilanza Sardegna (che opera la guardiania per conto dell'Ente alla Diga del Cixerri a Genna Is Abis -cui la quale la centrale in argomento è limitrofa), ha comunicato d'aver rilevato in un giro d'ispezione in prossimità della Diga stessa la manomissione del cancello d'ingresso della centrale di Uta Nord e di aver constatato l'asportazione dei cavi elettrici collegati ai due trasformatori installati dalla ditta appaltatrice, provvedendo ad informare quest'ultima telefonicamente dell'accaduto;

Preso atto che in data 25.01.2012, alla presenza del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei lavori, del CTU (che ha confermato l'avvenuta ultimazione delle proprie operazioni peritali), dei testimoni nonché dei CTP dell'Ente, il sig. Piscedda si è rifiutato di procedere in contraddittorio alle attività di verifica all'interno dell'edificio della centrale e si è, altresì, rifiutato di consegnare le chiavi degli accessi al medesimo edificio (sostenendo falsamente di averle consegnato da subito all'Ente), così impedendo di fatto l'effettuazione di detta verifica;

Vista la nota prot Enas n. 1479 del 03.02.2012, con la quale il Responsabile del Procedimento, non sussistendo più alcun motivo per rinviare ulteriormente le suddette attività di verifica e ritenendo che il procrastinarsi della conclusione dell'iter amministrativo conseguente alla risoluzione contrattuale potesse determinare ulteriori danni all'Ente, ha intimato all'appaltatore di consegnare, entro e non oltre il giorno 10.02.2012, tutte le copie delle chiavi di accesso ai locali della centrale, preavvertendolo che, in caso contrario, avrebbe avviato le procedure giudiziarie atte a tutelare i propri interessi;

Atteso:

- che nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio scorso si sono verificate ulteriori effrazioni presso la centrale, per le quali sono intervenuti sia i Carabinieri di UTA che la Radio Mobile di Iglesias, e che l'appaltatore, messo a conoscenza di ciò a mezzo fax prot. Enas n. 1564 del 06.02.2012 ha comunicato, con fax in pari data, di non avere nessun cantiere dei lavori;
- che, con nota trasmessa via fax in data 07.02.2012 in riscontro alla sopracitata diffida, l'appaltatore ha accusato l'Ente di "dichiarare il falso quando sostiene di non aver mai posseduto le chiavi di accesso alla centrale nel tentativo di scaricarsi delle responsabilità per omessa custodia del cantiere", custodia che, a proprio avviso, sarebbe a carico dell'Ente stesso;

Il Commissario Straordinario
Dot. Davide Galantuomo



Considerato:

- infine, che come conseguenza dell' intervenuta risoluzione contrattuale, l'accertamento tecnico e contabile finalizzato alla redazione della liquidazione finale dei lavori eseguiti è necessario allo scopo della quantificazione degli oneri da porre a carico dell'appaltatore in relazione alla maggior spesa da sostenersi per affidare i lavori ad altra impresa;
- che il suindicato accertamento non è possibile se non attraverso l'accesso all'interno della centrale e delle aree di pertinenza della stessa;

Ritenuto, quindi, necessario, per le motivazioni sopraesposte, affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari l'incarico di agire in giudizio al fine di esperire tutte le azioni utili, anche in via cautelare e d'urgenza, per consentire all'Ente di rientrare nel pieno e incondizionato possesso della centrale.

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;


DELIBERA

di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari l'incarico di agire in giudizio al fine di esperire tutte le azioni utili, anche in via cautelare e d'urgenza, per consentire all'Ente di rientrare nel pieno e incondizionato possesso della centrale di sollevamento Uta Nord.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.


SAG/SL/MP T.P.
SAG/SL/COORD/MC
SAG/DIR/VP E

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Roberto Silvano rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Roberto Silvano

**Allegati:**

all. 1: relazione del Servizio Progetti e Costruzioni del 13.02.2012.

- JEP
10/2

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

Per M.

Fare proposta

13.2.12

Al Servizio Affari Generali
Sede

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della centrale di sollevamento Uta Nord – linea di alimentazione per il sistema Cixerri–Punta Gennarta.
Risoluzione contrattuale in danno della ATI Sarroch Granulati s.r.l. – Castiglioni S.r.l.

Con riferimento ai lavori in oggetto, premesso che:

- con determinazione n. 34757/2474 del 25.07.2008 il Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha approvato la convenzione inerente i lavori denominati "Manutenzione straordinaria della centrale di sollevamento Uta Nord – linea di alimentazione per il sistema Cixerri–Punta Gennarta" il cui schema fu preliminarmente approvato dall'ENAS con Determinazione del Direttore del Servizio Costruzioni n. 688 del 17.07.2008;
- il progetto dell'opera in questione è stato adottato dall'ENAS con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti n. 738 del 25.07.2008 e successivamente approvato dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Determinazione n. 34757/2474 del 25.07.2008 del Direttore del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n°292 del 10.04.2009 è stato autorizzato l'esperimento della gara pubblica mediante procedura aperta, previa verifica delle offerte anomale per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 1065 del 27.10.2009, esecutiva per decorrenza termini, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori denominati "Manutenzione straordinaria della centrale di sollevamento Uta Nord – linea di alimentazione per il sistema Cixerri–Punta Gennarta" in favore del Raggruppamento Sarroch Granulati S.r.l. – Castiglioni S.r.l.;
- in data 29.01.2010 è stato stipulato il contratto d'appalto fra L'ENAS e il Raggruppamento aggiudicatario, Rep. n° 14084–racc. n° 5514, reg. a Cagliari al n° 882 in data 03.02.2010;
- in data 08.03.2010 il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori all'ATI aggiudicataria, ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 554/99;
- lo stesso giorno l'ENAS ha consegnato formalmente all'ATI appaltatrice, a mezzo di apposito verbale sottoscritto dalle parti, la Centrale di Sollevamento di Uta Nord con le relative aree di pertinenza, con i

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

materiali, apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche in essa presenti sino alla data del collaudo provvisorio o, se disposta, sino alla consegna provvisoria dei cui all'art. 23 del Capitolato "Schema di Contratto" (all. B1 del progetto definitivo);

- con determinazione del Direttore del Servizio Appalti e contratti n. 177 del 14 marzo 2011, l'ENAS ha disposto la risoluzione del contratto d'appalto rogito notaio Lehmann repertorio n. 14084 del 29.01.2010 per la realizzazione dei lavori in oggetto con il Raggruppamento Sarroch Granulati S.r.l. – Castiglioni S.r.l. a seguito del venir meno del presupposto essenziale per l'esecuzione dei lavori quale la mancanza di qualificazione in capo alla mandante Castiglioni S.r.l.;
- il Direttore del Servizio Appalti e Contratti dell'ENAS, con nota prot. ENAS n. 3335 del 15.03.2011, ha trasmesso al Raggruppamento Appaltatore ed al Responsabile del Procedimento copia della propria determinazione n. 117 del 14.03.2011, recante il provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto rogito notaio Lehmann, repertorio n. 14084 del 29.01.2010;
- il Responsabile del Procedimento, con nota ENAS prot. 3413 del 16.03.2011, a seguito della nota di cui sopra ed alla determinazione del Direttore del Servizio Appalti e Contratti dell'ENAS n. 117 del 14.03.2011, ha disposto che il direttore dei lavori curasse la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna come disposto dall'art. 138 D.Lgs. 163/06, ed ha convocato il Rappresentante del Raggruppamento Appaltatore sul luogo dei lavori per le ore 9.00 a.m. del giorno 06.04.2011 per l'avvio in contraddittorio delle procedure di verifica a tal uopo necessarie;
- l'Appaltatore, in riscontro alla nota sopracitata, comunicava, con nota prot. 124 del 16.03.2011 (prot. ENAS 3446 del 21.03.2011) di non accettare e non permettere "l'effettuazione di alcuno stato di consistenza", di aver presentato istanza di accertamento tecnico preventivo, ex artt. 696 e 696 bis, presso il Tribunale Civile di Cagliari e, "nelle more dell'espletamento della CTU" diffidava l'Ente "dall'accedere al cantiere e/o alterare lo stato dei luoghi", precisando "che il cantiere resta nel possesso della scrivente";
- in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il giorno 06.04.2011, alle ore 9.00, si è recata sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, alla presenza di due testimoni, il Sig. Pierpaolo Corona ed il Sig. Luigi Usala, ha accertato l'assenza dell'Appaltatore e l'impossibilità a procedere, con l'assistenza degli stessi, alla verifica dello stato di consistenza dei lavori all'interno della centrale stessa in quanto il cancello d'ingresso al piazzale, al pari delle porte di accesso ai diversi locali dell'edificio, risultavano chiusi e non poteva procedere alla loro apertura in quanto non in possesso delle relative chiavi che risultavano in mano alla sola Impresa;
- per quanto sopra, il Direttore dei Lavori si limitava ad accertare, alla presenza dei testimoni, lo stato dei soli lavori realizzati esternamente alla centrale ed accessibili senza rilevare alcuna variazione rispetto

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

alla situazione rilevata nel "Verbale di Verifica (ex art. 136 C.5 D.Lgs 163/2006)" redatto dalla stessa in data 28.01.2011;

- per fare constatare quanto sopra il Direttore dei Lavori ha redatto il "Verbale di mancato accertamento dello stato di consistenza dei lavori e inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti da prendere in consegna per inaccessibilità parziale delle opere" in data 6.04.2011, che è stato sottoscritto oltre che dallo stesso Direttore dei Lavori dai due testimoni intervenuti;
- lo stesso giorno veniva notificato all'Ente, a mezzo di ufficiale giudiziario, il ricorso ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c., presentato dall'Appaltatore presso il Tribunale Civile di Cagliari;
- l'Amministrazione, tenuto conto dell'ATP avviata, non ha ritenuto opportuno interferire con l'attività del CTU con l'effettuazione degli accertamenti previsti dalla normativa sui lavori pubblici successivi alla risoluzione del contratto d'appalto rogito notaio Lehmann, repertorio n. 14084 del 29.01.2010, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Appalti e contratti n. 177 del 14.03.2011, che avrebbe potuto effettuare facendo ricorso, per l'accesso al cantiere, all'intervento dell'Autorità Giudiziaria;
- il sig. Sergio Piscedda, Amministratore Unico della Sarroch Granulati s.r.l., con fax prot. n. 9 del 17.01.2012 inviato al Tribunale civile di Cagliari, al CTU, all'ENAS ed all'Avv. Ciulli, nel rivolgere una serie di accuse nei confronti dell'Ente, dichiarava (?) l'avvenuta conclusione degli accertamenti periziali da parte del CTU; di non intendere "*anticipare ulteriori costi di guardiania e polizze assicurative che a tutt'oggi continua a sostenere*" e di intendere "*ritirare i box, gli allestimenti e le attrezzature presenti nella centrale entro il 20.01.2012, data a partire dalla quale restituirà la custodia alla proprietà all'ENAS*"; veniva allegata al fax sopracitato copia di una denuncia presentata dal Piscedda alla stazione dei carabinieri di Decimomannu il giorno 16 gennaio scorso, a seguito di furti e danneggiamenti verificatisi nella notte tra il 13 e 14 gennaio 2012 presso la centrale di sollevamento di "Uta Nord" ed allegava altresì copia della "Denuncia di danni" inviata agli istituti assicurativi ERGO di Milano ed alla UNIPOL, oltreché alle relative agenzie di Cagliari; nelle denunce citate l'appaltatore ha dichiarato di detenere la custodia e la responsabilità del cantiere, "regolarmente recintato e soggetto a periodiche ispezioni da parte della Vigilanza Sardegna" (fatto smentito dalla società di Vigilanza che opera per conto ENAS presso la diga del Cixerri a Genna Is Abis);
- il giorno 19.01.2012 l'appaltatore, come aveva anticipato, ha ritirato i box, gli allestimenti e le attrezzature presenti nell'area della centrale ;
- con nota prot. ENAS 717 del 20.01.2012, il RUP ha convocato l'impresa Sarroch Granulati, sul luogo dei lavori per il giorno 25.01.2012 alle ore 9.00, al fine di verificare in contraddittorio lo stato di consistenza delle opere; chiedendo altresì la presenza del CTU, per avere conferma di quanto comunicato dall'impresa, ossia se egli avesse effettivamente ultimato i propri accertamenti sui lavori eseguiti;

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

- prima di tale incontro, con fax del 23.01.2012, la Cooperativa Vigilanza Sardegna, che opera la guardiania per conto dell'ENAS alla diga del Cixerri a Genna Is Abis alla quale la centrale di sollevamento è limitrofa, ha comunicato d'aver rilevato in un giro d'ispezione in prossimità della diga stessa la manomissione del cancello d'ingresso della centrale di Uta Nord e di aver constatato l'asportazione dei cavi elettrici collegati ai due trasformatori installati dalla ditta appaltatrice; la stessa compagnia di Vigilanza ha informato telefonicamente l'appaltatore di quanto avvenuto e questo avrebbe dichiarato di non avere alcun interesse nella faccenda;
- in data 25.01.2012, data di convocazione di cui alla nota prot. ENAS 717 del 20.01.2012, si sono presentati sul luogo dei lavori oltre al sottoscritto ed al direttore dei lavori, l'amministratore unico della Sarroch Granulati sig. Sergio Piscedda, l'ing. Piergiorgio Loi, CTU, e gli ingg. Michele Manca e Stefano Serra consulenti di parte nell'ATP oltre ai testimoni: Geom. Paolo Atzori, P.E. Luigi Spiga, sig. Giuseppe Puggioni e sig. Giuseppe Caboni;
- il Sig. Sergio Piscedda si è rifiutato categoricamente nell'occasione e per il futuro ad effettuare la constatazione dei lavori e dei materiali presenti all'interno dell'edificio della centrale in contraddittorio col direttore dei lavori e si è altresì rifiutato di consegnare le chiavi degli accessi del medesimo edificio, che sostiene falsamente di aver consegnato da subito all'Ente, impedendo, di fatto, al direttore dei lavori la verifica dello stato di consistenza alla presenza di testimoni;
- il CTU ha confermato l'avvenuta ultimazione delle operazioni peritali relative all'ATP in corso;
- con nota ENAS prot. 1479 del 03.02.2012, non sussistendo più alcun motivo per rinviare ulteriormente le attività di verifica ex art. 138 del d. lgs 163/2006 e che il procrastinare la conclusione dell'iter amministrativo conseguente la risoluzione contrattuale determina ulteriori danni all'Amministrazione, il Responsabile del Procedimento ha intimato all'ATI di consegnare presso la sede dell'Ente in Via Mameli 88 - Cagliari, tutte le copie delle chiavi degli accessi ai locali della centrale di sollevamento di Uta Nord, mai in precedenza consegnate, entro e non oltre il giorno 10.02.2012;
- Nella nota citata il RUP ha segnalato all'Appaltatore che in difformità l'Amministrazione avrebbe avviato tutte le procedure giudiziarie atte a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, anche in via d'urgenza;
- la Cooperativa Vigilanza Sardegna, con fax in data 06.02.2012 ha comunicato all'Ente, che nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio si erano verificate ulteriori effrazioni presso la centrale per le quali sono intervenuti i carabinieri di UTA alle ore 1.15 e la radio mobile di Iglesias alle ore 4.30;
- l'appaltatore messo a conoscenza di ciò a mezzo di fax prot. ENAS 1564 del 06.02.2012 ha riscontrato, con fax in pari data, di non comprendere il motivo della nota informativa ricevuta relativa a "*un tentativo di furto avvenuto presso la vostra centrale di Uta Nord e del ritrovamento di materiale elettrico di vostra proprietà nell'area esterna alla centrale, dato che come ben sapete non abbiamo nessun cantiere dei lavori*";

Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

- in riscontro alla nota ENAS prot. 1479 del 03.02.2012 l'appaltatore, con fax trasmesso all'Ente in data 07.02.2012, ha accusato lo stesso di dichiarare il falso quando sostiene di non aver mai posseduto le chiavi degli accessi alla centrale nel tentativo, sostiene, di scaricarsi delle responsabilità per omessa custodia del cantiere, custodia che, a suo parere, ricade sulle spalle dell'Ente ed a tale proposito, visti i ripetuti furti e danni verificatisi nelle ultime tre settimane (ben tre dopo l'ultimazione delle operazioni peritali) presso la centrale di sollevamento, comunica che provvederà a fare segnalazione alle autorità competenti dei comportamenti negligenti ed irresponsabili dell'Amministrazione;
- col fax citato l'appaltatore, in merito all'intento manifestato dall'Ente di adire al Giudice per rientrare in possesso della centrale, fa la preghiera di "non voler spendere denaro pubblico per azioni inutili e tendenziose, tese a preconstituirci regioni che non avete";

Considerato che a seguito della risoluzione contrattuale avvenuta la Direzione dei Lavori deve effettuare un accertamento tecnico e contabile sull'eseguito al fine di redigere la liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto determinando gli oneri da porre a carico dell'appaltatore in relazione alla maggior spesa per affidare i lavori ad altra impresa e che tale accertamento non è possibile se non accedendo all'interno delle aree di pertinenza della centrale e alla centrale stessa impianti consegnati all'impresa appaltatrice con il verbale citato. Considerato il lungo tempo già trascorso dalla risoluzione contrattuale, per le motivazioni descritte in precedenza, è necessario proseguire l'iter normativamente previsto e si rappresenta pertanto l'esigenza e l'urgenza di poter accedere ai luoghi anche attraverso l'attivazione delle necessarie procedure giudiziarie anche in relazione alle frequenti effrazioni avvenute in mancanza di custodia da parte dell'impresa.

Si prega pertanto Codesto Servizio di voler interessare l'Avvocatura Distrettuale dello stato affinché voglia avviare quanto necessario.

Bruno Loffredo

